



COMUNE DI SINALUNGA

Provincia di Siena

REGOLAMENTO

**PER L'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO PER LE
TRASFERTE E/O MISSIONI DA PARTE
DEI DIPENDENTI COMUNALI**

Approvato con Deliberazione Commissariale n. 22 del 20.02.2014

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio fuori dalla sede comunale ai sensi del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2

Le missioni debitamente autorizzate, in nome e per conto dell'Ente, sono effettuate servendosi prioritariamente dei mezzi di servizio di proprietà comunale oppure, in caso di indisponibilità degli stessi, dei mezzi del trasporto pubblico.

Art. 3

I dipendenti dell'Ente, qualora per ragioni di servizio, debbano recarsi fuori dalla sede comunale devono essere preventivamente autorizzati dal Responsabile di Area da cui dipendono, o in assenza di questi, dal sostituto, mediante compilazione di apposito modulo (allegato A) che tra l'altro deve contenere il luogo, la durata e il motivo della trasferta, nonché il mezzo utilizzato.

I Responsabili di Area devono dare preventiva comunicazione della loro trasferta al Segretario Generale.

Art. 4

I dipendenti comunali, preventivamente autorizzati ai sensi del precedente art. 3, possono fare ricorso all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto solo in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) quando non risultano disponibili mezzi di proprietà comunale;
- b) quando l'uso del mezzo proprio risulti per l'Ente più conveniente del mezzo pubblico sia in termini economici che organizzativi come di seguito specificato:
 - gli orari dei servizi pubblici sono inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della trasferta;
 - il luogo della trasferta non è, o è difficilmente raggiungibile, con il mezzo pubblico;
 - in caso di trasferte particolarmente prolungate, l'utilizzo del mezzo proprio permetta un più rapido rientro in servizio, comportando un sensibile risparmio di spesa;

Art. 5

Nel caso in cui risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, e non sussistano idonei ed utili mezzi di linea per il raggiungimento della località ove la missione debba compiersi, accertata la non disponibilità, anche temporanea degli automezzi di proprietà comunale o nella propria disponibilità, il personale tutto, anche quello equiparato, può essere espressamente autorizzato all'utilizzo del proprio automezzo con conseguente diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate (parcheggio,

pedaggio autostradale, ecc.) oltre ad un indennizzo corrispondente alla somma che avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici.

Art. 6

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni delle leggi e dei contratti collettivi di lavoro, limitatamente alle parti compatibili e non derogate dallo stesso Regolamento.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, inderogabili e contrastanti con lo stesso. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione.